

del periodo di ammortamento del mutuo suddetto;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 27 marzo 1944 - XXII, con cui venne accolta la richiesta dell'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari di Lucca, diretta a ottenere un'ulteriore proroga - fino a un anno dopo la ripresa dei lavori di costruzione delle case popolari sopra indicate - dell'inizio del periodo d'ammortamento di detto mutuo;

Vista la domanda in data 20 aprile u.s., con cui l'ente mutuatario ha chiesto che l'inizio del periodo d'ammortamento, di cui sopra, venga prorogato al 1° gennaio 1946, anziché ad un anno dopo la ripresa dei lavori;

Considerato che nulla osta all'accoglimento di tale richiesta;

Sentito il Direttore Generale;

Delibera

1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 9 in data 27 marzo 1944 - XXII;

2) di autorizzare il Direttore Generale e, in sua vece, il Vice Direttore Generale Dott. Alberto Bagnoli, con espressa facoltà, a ognuno